

# INPS

Istituto Nazionale  
Previdenza Sociale

PIU (DPR n. 445/2000 e s.m. e i.) 15:22 U - 1



INPS.0064.15/01/2014.0000307

**Il Direttore Generale**

ALL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E  
DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS  
Via Borgognona, 38  
00187 - ROMA

Oggetto: Lavoratori non vedenti. Pensione di vecchiaia: deroghe all'elevazione dei requisiti di assicurazione e contribuzione.

Nel fornire riscontro alla nota del 3/10/2013 di codesta Unione e previa acquisizione del parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si conferma che in relazione alla tematica in oggetto continuano ad operare le istruzioni fornite con le circolari dell'Istituto n. 50 del 1993 e n. 65 del 1995 (ribadite, successivamente, con circolare n. 35 del 2012), nelle quali si è precisato che debbano applicarsi i limiti ridotti di età, di assicurazione e di contribuzione ai fini del trattamento pensionistico dei lavoratori non vedenti.

In particolare, si conferma che i predetti lavoratori possono accedere alla pensione di vecchiaia in presenza dei requisiti contributivi ridotti di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. 503/1992 (15 anni) ed art. 9, sub art. 2), della legge 4 aprile 1952, n. 218 (10 anni).

Si precisa, altresì, che, ferme restando le disposizioni in materia di adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi della speranza di vita, nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l'accesso alla pensione di vecchiaia per i soggetti non vedenti (art. 1, comma 6, del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. n. 65 del 1995) e di disciplina della decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. finestra mobile).

Si comunica, infine, che l'Istituto ha già provveduto a fornire apposite istruzioni alle proprie Strutture territoriali, al fine di uniformare, sul territorio nazionale, l'applicazione delle suddette disposizioni inerenti al trattamento pensionistico dei lavoratori non vedenti.

Mauro Nori

